

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

108 / 2023 del 27/04/2023

Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AREU E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA PER IL PROGETTO: "ANALISI DELLA DISLOCAZIONE SPAZIALE E SPAZIO-TEMPORALE DEGLI INTERVENTI EXTRAOSPEDALIERI E DEFINIZIONE DI CRITERI PER MONITORARE E DIMENSIONARE LA FLOTTA DEI MEZZI DI SOCCORSO".

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AREU E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA PER IL PROGETTO: "ANALISI DELLA DISLOCAZIONE SPAZIALE E SPAZIO-TEMPORALE DEGLI INTERVENTI EXTRAOSPEDALIERI E DEFINIZIONE DI CRITERI PER MONITORARE E DIMENSIONARE LA FLOTTA DEI MEZZI DI SOCCORSO".

vista la seguente proposta di deliberazione n. 186/2023, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- AREU è un Ente del SSR disciplinato dall'art. 16 LR 30/12/2009 n. 33 e ss.mm.ii., attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020 con il compito di implementare e rendere omogeneo nel territorio regionale il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera, nonché di coordinare le attività trasfusionali ed il trasporto di équipe di trapianto, persone ed organi, unitamente alla gestione del servizio di "Numero Unico Emergenza 112" e del "Numero Europeo Armonizzato" (NEA) 116117, per l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari, la cui attivazione concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità/priorità;
- L'Università degli Studi di Milano-Bicocca è un Ente ad autonomia costituzionalmente garantita nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e ordinata in forma di istituzione pubblica, dotata di personalità giuridica; in coerenza con il proprio Statuto concorre allo sviluppo della società attraverso la promozione culturale e civile della persona e l'elaborazione di una cultura fondata sui valori universali dei diritti umani, della pace, della solidarietà internazionale e della salvaguardia dell'ambiente, perseguendo i propri fini statutari attraverso l'attività di ricerca scientifica, il trasferimento, la valorizzazione dei risultati della ricerca e l'istruzione superiore;
- L'Università degli Studi di Milano-Bicocca, tramite il Dipartimento di Economia Metodi Quantitativi e Strategie d'Impresa ha promosso diverse iniziative di ricerca e di formazione relative alle problematiche connesse all'incidentalità stradale e alla domanda di interventi di soccorso sanitario extraospedaliero sul territorio, nonché la loro interrelazione con i vari fattori ambientali;

CONSIDERATO che AREU e l'Università, tramite il Dipartimento di Economia Metodi Quantitativi e Strategie d'Impresa (DEMS), sono interessate ad avviare una collaborazione scientifica finalizzata alla realizzazione del progetto: "Analisi della dislocazione spaziale e spazio-temporale degli interventi extraospedalieri e definizione di criteri per monitorare e dimensionare la flotta dei mezzi di soccorso" per la realizzazione di un interesse pubblico comune, consistente nell'approfondimento della conoscenza quantitativa dei fattori di rischio e nell'ottimizzazione dei fattori logistici connessi alle problematiche sopra esposte;

RILEVATO che le Parti, al fine di proseguire nel comune intento, hanno ritenuto di adottare lo strumento dell'accordo tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 L. 241/90 per le seguenti motivazioni:

- esigenza di comune cooperazione nell'ambito della conoscenza e della ricerca;
- cooperazione sorretta esclusivamente da un interesse pubblico;

- collaborazione tra due significative e differenti Entità Pubbliche;

CONSIDERATO che a seguito di intercorsa corrispondenza tra gli Enti, note prot. AREU n. 3697 del 20.02.2023, n. 4909 del 07.03.2023, n. 6478 del 24.03.2023, n. 6538 del 27.03.2023 e n. 8008 del 13.04.2023 è stato concordato tra le parti il testo di accordo allegato al presente provvedimento;

DATO ATTO che, le parti nell'ambito dell'accordo hanno definito che:

- AREU mette a disposizione dati idonei ed aggiornati necessari per lo sviluppo del progetto e un'adeguata consulenza sull'interpretazione degli stessi e dei risultati ottenuti dalle analisi statistiche;
- l'Università degli Studi di Milano-Bicocca fornisce i risultati delle analisi conseguite sotto forma di documenti scientifici;
- tutti i risultati totali o parziali del programma di studio e di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni a essi relativi resteranno di proprietà comune e potranno essere liberamente utilizzati da ciascuna parte anche successivamente allo scadere dell'accordo;
- l'accordo decorre dalla data di sottoscrizione e avrà una durata di 12 mesi, con esclusione del tacito rinnovo;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il testo dell'accordo di collaborazione tra AREU e l'Università degli Studi di Milano-Bicocca – Dipartimento di Economia Metodi Quantitativi e Strategie d'Impresa (DEMS), allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e relativo allegato "1", autorizzandone la sottoscrizione, finalizzato all'instaurazione di una collaborazione tecnico-scientifica, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la realizzazione del progetto intitolato "Analisi della dislocazione spaziale e spazio-temporale degli interventi extraospedalieri e definizione di criteri per monitorare e dimensionare la flotta dei mezzi di soccorso";
2. di dare atto che l'accordo in oggetto decorre dalla data di sottoscrizione e avrà una durata di 12 mesi, con esclusione del tacito rinnovo;
3. di dare atto che le parti, nell'ambito dell'accordo, hanno definito che:
 - AREU mette a disposizione dati idonei ed aggiornati necessari per lo sviluppo del progetto e un'adeguata consulenza sull'interpretazione degli stessi e dei risultati ottenuti dalle analisi statistiche;
 - l'Università degli Studi di Milano-Bicocca fornisce i risultati delle analisi conseguite sotto forma di documenti scientifici;
 - tutti i risultati totali o parziali del programma di studio e di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni a essi relativi resteranno di proprietà comune e potranno essere liberamente utilizzati da ciascuna parte anche successivamente allo scadere dell'accordo;

4. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dr.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

AI SENSI DELL'ART.15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241

PER IL PROGETTO: *Analisi della dislocazione spaziale e spazio-temporale degli interventi extraospedalieri e definizione di criteri per monitorare e dimensionare la flotta dei mezzi di soccorso*

TRA

AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA, C.F. e P. Iva 11513540960, con sede legale in Milano, Viale Monza 223, sede Uffici Amministrativi in Milano Via Alfredo Campanini, 6 PEC: protocollo@pec.areu.lombardia.it, rappresentata dal legale rappresentante *pro tempore* Dott. Alberto Zoli (nel seguito, "AREU")

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA - Dipartimento di Economia Metodi Quantitativi e Strategie d'Impresa - DEMS, Piazza dell'Ateneo Nuovo, n. 1, C.F. e P.IVA 12621570154, di seguito denominata "**Università**", ai fini del presente atto rappresentata dal Prof. Ferraris Leo Direttore del Dipartimento di Economia Metodi Quantitativi e Strategie d'Impresa giusta delega conferita dalla Rettrice con Decreto Rettorale 014633 del 07.11.2022 rep. n. 5936 vista la Determina Dirigenziale n. 162857_23 del 13.04.2023. di seguito definiti singolarmente come "Parte" e congiuntamente come "Parti"

PREMESSO CHE

- L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA:
 - è un Ente ad autonomia costituzionalmente garantita nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e ordinata in forma di istituzione pubblica dotata di personalità giuridica; in coerenza con il proprio Statuto l'Università concorre allo sviluppo della società attraverso la promozione culturale e civile della

	persona e l'elaborazione di una cultura fondata sui valori universali dei diritti	
	umani, della pace, della solidarietà internazionale e della salvaguardia	
	dell'ambiente, come disposto dall'art. 1 del proprio Statuto, emanato con	
	Decreto Rettorale n. 0010332/15 del 3 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta	
	Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 67 del 21 marzo 2015,	
	vigente dal 5 aprile 2015;	
	– persegue i propri fini statutari attraverso l'attività di ricerca scientifica, il	
	trasferimento e la valorizzazione dei risultati della ricerca e attraverso	
	l'istruzione superiore;	
	– nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, partecipa, anche in	
	collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, alla formazione permanente	
	e all'aggiornamento professionale ispirandosi a principi di responsabilità,	
	promuovendo e valorizzando il merito, per favorire lo sviluppo di un sapere	
	critico, aperto allo scambio di informazioni e all'interazione con altre culture;	
	– svolge le sue funzioni istituzionali in conformità agli obiettivi generali della	
	propria politica culturale di ricerca e di insegnamento e, nel rispetto della	
	libertà dei singoli, predispone specifici programmi e progetti di sviluppo nelle	
	diverse aree culturali;	
	• AREU ha quale scopo istituzionale garantire, ex art. 16 della L.R. n. 33/2009 e	
	s.m.i, le seguenti attività e funzioni nell'ambito delle quali può promuovere e	
	sostenere anche la ricerca multidisciplinare:	
	○ programmazione e controllo, nell'ambito dei Livelli essenziali di assistenza -	
	LEA - in materia di emergenza urgenza extraospedaliera, di trasporti sanitari	
	e sanitari semplici inclusi gli organi e i tessuti destinati ai trapianti;	
	○ coordinamento intraregionale e interregionale, l'indirizzo, la gestione, lo	

	svolgimento e il monitoraggio della rete dell'emergenza urgenza extra	
	ospedaliera;	
	o programmazione e controllo del Servizio NUE 112;	
	o coordinamento:	
	- delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue,	
	emocomponenti ed emoderivati;	
	- logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti;	
	- dei trasporti sanitari e sanitari semplici disciplinati dalla Regione;	
	- delle centrali operative integrate per la continuità assistenziale.	
	• L'Università, tramite il Dipartimento di Economia Metodi Quantitativi e Strategie	
	d'Impresa ha promosso diverse iniziative di ricerca e di formazione relative alle	
	problematiche connesse all'incidentalità stradale e alla domanda di interventi di	
	soccorso sanitario extraospedaliero sul territorio, nonché la loro interrelazione	
	con i vari fattori ambientali;	
	• AREU e l'Università, sono interessate ad avviare una collaborazione scientifica	
	finalizzata alla realizzazione del progetto: "Analisi della dislocazione spaziale e	
	spazio-temporale degli interventi extraospedalieri e definizione di criteri per	
	monitorare e dimensionare la flotta dei mezzi di soccorso" per la realizzazione di	
	un interesse pubblico comune consistente nell'approfondimento della	
	conoscenza quantitativa dei fattori di rischio e all'ottimizzazione dei fattori logistici	
	connessi alle problematiche sopra esposte;	
	• la creazione di sinergie tra pubbliche amministrazioni su materie di interesse	
	comune permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un	
	progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i	
	successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici attribuiti	

	a ciascuna dalla legge;	
	le Parti, al fine di proseguire nel comune intento, hanno ritenuto di adottare lo strumento dell'accordo tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 L. 241/90 per le seguenti motivazioni:	
	- esigenza comune di cooperazione nell'ambito della conoscenza e della ricerca;	
	- cooperazione sorretta esclusivamente da un interesse pubblico;	
	- collaborazione tra due significative e differenti Entità Pubbliche;	
	le Parti intendono svolgere, coerentemente con i rispettivi compiti istituzionali e ciascuna secondo le proprie competenze, attività complementari e sinergiche di interesse pubblico, attuando una cooperazione tesa a migliorare l'efficienza dei servizi prestati alla popolazione e la conoscenza dei fenomeni legati agli interventi di soccorso sanitario extraospedaliero.	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 Valore delle premesse	
	Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	Art. 2 Oggetto dell'accordo	
	Con il presente Accordo, le Parti concordano di instaurare un rapporto di collaborazione tecnico-scientifica, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la realizzazione del progetto intitolato "Analisi della dislocazione spaziale e spazio-temporale degli interventi extraospedalieri e definizione di criteri per monitorare e dimensionare la flotta dei mezzi di soccorso", descritto nell'allegato 1.	
	Art. 3 Programma congiunto di attività	
	Il programma congiunto di attività prevede, in sintesi lo studio tramite adeguati modelli statistici della dislocazione spaziale e spazio-temporale degli interventi	

	extraospedalieri. Sulla base dei risultati ottenuti si vogliono produrre delle	
	indicazioni utili alla definizione della rete logistica territoriale con particolare	
	riferimento al dimensionamento e monitoraggio della flotta dei mezzi AREU.	
	Si rinvia all'Allegato 1 per la descrizione del progetto in cui sono esplicitate anche	
	le risorse strumentali e strutturali che saranno rese accessibili per la realizzazione	
	del Progetto nonché le risorse di personale.	
	L'utilizzo di tali risorse potrà avvenire in conformità ai regolamenti delle Parti, previa	
	acquisizione delle necessarie autorizzazioni, se previste, e fatto salvo il regolare	
	svolgimento dell'attività istituzionale delle Parti.	
	Art. 4 Durata, modifiche e integrazioni	
	Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione, laddove per data di	
	sottoscrizione si intende la data di apposizione dell'ultima firma, e avrà una durata	
	di 12 mesi.	
	È escluso il rinnovo tacito dell'Accordo. Il rinnovo dell'Accordo, per un periodo di	
	pari o di diversa durata, può essere chiesto via PEC entro due mesi dalla scadenza	
	da una delle due Parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra	
	Parte entro 30 giorni dalla data della suddetta richiesta.	
	Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo	
	con preavviso scritto di almeno 30 gg all'altra Parte.	
	In caso di recesso e di risoluzione consensuale le Parti concordano di portare a	
	conclusione le attività in corso.	
	In caso di rinnovo dell'Accordo, alla relazione sui risultati del Progetto dovrà	
	aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.	
	Eventuali variazioni delle attività svolte in cooperazione saranno pattuite e accettate	
	dalle Parti tramite atto aggiuntivo.	

Art.5.Impegni delle Parti

AREU si impegna a:

- mettere a disposizione dati idonei e aggiornati necessari per lo sviluppo del progetto;
- mettere a disposizione un'adeguata consulenza sull'interpretazione degli stessi e dei risultati ottenuti dalle analisi statistiche

DEMS si impegna a:

- mettere a disposizione i risultati delle analisi conseguite sotto forma di documenti scientifici.

Art. 6 Flussi Finanziari

La stipula del presente accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti-

Art. 7. Responsabilità scientifica

Responsabile Scientifico del presente Accordo per AREU è il Dott. Andrea Pagliosa.

Responsabile scientifico del presente Accordo per l'Università è il Prof. Riccardo Borgoni Professore Ordinario afferente a DEMS.

Art. 8 Sicurezza dei luoghi delle Attività e del Personale

Le Parti acconsentono di comune accordo di far operare il personale coinvolto nel progetto presso le sedi dell'altra parte ove ciò risulti di interesse per la realizzazione del progetto medesimo. Le Parti convengono nell'adozione delle misure di Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Ciascuna parte garantirà la copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente atto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

	Le Parti si esonerano reciprocamente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni	
	causatisi nell'espletamento delle attività, al proprio personale e/o ai propri beni, salvo	
	i casi di dolo o colpa grave.	
	Il personale delle Parti sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore	
	nell'ente ospitante.	
	Il soggetto ospitante ha l'obbligo di fornire al personale dell'altro ente dettagliate	
	informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare	
	e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria	
	attività.	
	Le Parti si impegnano altresì, laddove ritenuto necessario, a svolgere approfondite e	
	specifiche azioni informative, anche congiunte, al fine di rendere omogeneo il quadro	
	di conoscenze dei rischi e delle misure di prevenzione da parte degli operatori	
	impegnati nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.	
	Art.9 Altri soggetti coinvolti	
	Per il raggiungimento degli obiettivi previsti le Parti potranno avvalersi di altri	
	soggetti tecnici e scientifici, nel rispetto della normativa vigente in materia di	
	acquisizione di beni e servizi di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei	
	Contratti Pubblici).	
	Rimane fermo che tali soggetti contrarranno rapporto solamente con la Parte	
	contraente, ferma restando ogni esclusiva e diretta responsabilità degli stessi per	
	l'osservanza di ogni normativa vigente con espresso esonero dell'altra Parte da	
	qualsiasi connessa responsabilità.	
	Art. 10 Segretezza	
	Ai fini del presente Accordo, le parti considerano di carattere riservato e	
	confidenziale qualsiasi informazione che ogni parte ritiene necessario fornire	

	all'altra per la realizzazione del programma di studio e di ricerca e fornita per mezzo	
	di un documento o attraverso altro supporto tangibile ovvero verbalmente o a	
	seguito di visita in azienda o laboratorio, durante incontri o riunioni e/o simili (di	
	seguito, "informazioni confidenziali").	
	Per essere considerate confidenziali, le informazioni devono essere rivelate per	
	iscritto e contrassegnate come confidenziali. Se le informazioni vengono rivelate	
	verbalmente saranno trasformate in atto scritto entro 30 gg. e chiaramente	
	contrassegnate come confidenziali.	
	Le parti si impegnano a:	
	– mantenere le informazioni confidenziali segrete e confidenziali e a non	
	rivellarli a terzi;	
	– limitare l'uso delle informazioni confidenziali alle attività connesse al	
	programma di studio e di ricerca e a non estenderne l'uso e/o l'impiego ad	
	altro;	
	– assicurare la circolazione e la diffusione delle informazioni confidenziali	
	all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente	
	coinvolte nelle attività connesse allo sviluppo del programma di studio e di	
	ricerca;	
	– assicurare che tutte le persone alle quali siano resi disponibili le informazioni	
	confidenziali siano consapevoli della natura confidenziale delle stesse e si	
	conformino ai termini e alle condizioni del presente accordo riguardo la	
	protezione, l'uso e la pubblicazione delle informazioni confidenziali e dei	
	risultati del programma di studio e di ricerca.	
	Le parti saranno responsabili per l'osservanza delle obbligazioni di cui al presente	
	articolo da parte dei responsabili scientifici e dei loro collaboratori.	

	Le parti, altresì, considereranno confidenziali tutti i risultati del programma di studio	
	e di ricerca ed il loro uso sarà disciplinato secondo le disposizioni di cui ai successivi	
	articoli.	
	Art. 11 Proprietà intellettuale	
	La valutazione tecnica, scientifica, applicativa e inventiva dei risultati del	
	programma di studio e di ricerca sarà effettuata a cura dei responsabili scientifici	
	del presente Accordo, secondo i termini e le modalità concordate dagli stessi.	
	Fermo restando che ogni contraente resterà proprietario del pre-existing know-how	
	dallo stesso detenuto, tutti i risultati totali o parziali del programma di studio e di	
	ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni a essi relativi resteranno	
	di proprietà comune delle parti e potranno essere liberamente utilizzati da ciascuna	
	parte anche successivamente allo scadere del presente accordo.	
	Nel caso in cui le parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione	
	e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe	
	ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della	
	comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della	
	titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da	
	ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo.	
	È salva, in ogni caso, la titolarità esclusiva delle conoscenze conseguite	
	autonomamente e con mezzi propri.	
	L'eventuale brevettazione o registrazione dei risultati conseguiti in comune, in piena	
	ed effettiva collaborazione, ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere	
	dell'ingegno conseguite in comune, in piena ed effettiva collaborazione, saranno	
	oggetto di separato accordo tra le parti; in questo caso, per la pubblicazione dei	
	risultati si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo seguente.	

	Resta inteso che le parti concorderanno, tramite successivi accordi, l'uso e lo	
	sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette,	
	compresa l'eventuale cessione delle quote di titolarità.	
	Articolo 12 Pubblicazione dei risultati	
	L'eventuale pubblicazione dei risultati delle attività oggetto della collaborazione tra	
	le Parti sarà preventivamente concordata tra i referenti di cui all'articolo 7 del	
	presente Accordo, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina.	
	Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva	
	collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non	
	distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni,	
	ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra	
	confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in	
	conformità alle leggi nazionali ed internazionali.	
	Nell'evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle parti autonomi e	
	separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà	
	autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi e ricerche,	
	riconoscendo, tramite citazione, il contributo dell'altra Parte per la definizione e	
	realizzazione delle attività. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed	
	informazioni resi noti da una Parte all'altra in via confidenziale, le Parti devono	
	chiedere preventiva autorizzazione alla Parte svelante ed hanno l'obbligo di citare	
	nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed	
	internazionali.	
	La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo	
	necessario per l'eventuale tutela giuridica.	
	Articolo 13 Uso del nome e/o logo delle Parti	

	Ogni Parte si impegna a non utilizzare il nome e/o logo dell'altra parte, fatti salvi specifici accordi fra le Parti.	
	Art. 14 Trattamento dei dati personali	
	Ciascuna Parte provvede al trattamento dei dati personali, relativi al presente	
	Accordo, esclusivamente per perseguire le finalità dello stesso, nonché per	
	adempiere ai relativi obblighi di legge, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.	
	196/2003 e ss.mm.ii., dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento	
	Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone	
	fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione	
	di tali dati (di seguito, anche "GDPR"), nonché di quanto previsto dai propri	
	Regolamenti.	
	Per quanto riguarda l'Università, l'informativa sul trattamento dei dati personali in	
	versione estesa è disponibile nella sezione "Ricerca" del sito istituzionale dedicata	
	alla "Privacy" (https://www.unimib.it/privacy).	
	I Responsabili scientifici di cui al precedente art. 7 si impegnano a contattare i	
	rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (per l'Università: rpd@unimib.it ; per	
	AREU: dpo@areu.lombardia.it) per definire le responsabilità delle Parti e verificare	
	la necessità di sottoscrivere ulteriori atti o accordi nel caso in cui le attività di ricerca	
	oggetto del presente Accordo implicino il trattamento di dati personali di soggetti	
	terzi.	
	Art. 15 Disciplina delle controversie	
	Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del	
	presente Accordo, che non si sia potuta definire in via bonaria e stragiudiziale, sarà	
	deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133,	
	comma 1, lett. A) punto 2 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.	

Art. 16 Registrazione e assolvimento dell'imposta di bollo

Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca (aut. 95936 del 23.12.2002) per un importo complessivo di € 64,00.

Art. 17 Rinvio

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il contenuto di ogni singola clausola dell'accordo è stato oggetto di specifica discussione e negoziazione ed è stato interamente concordato tra le medesime.

Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia a quanto previsto dalla L. 241/90 e dai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Art. 18 Comunicazioni

Le comunicazioni tra le Parti relative all'Accordo dovranno essere indirizzate:

➤ Per AREU

- PEC: protocollo@pec.areu.lombardia.it

Per comunicazioni relative alle attività scientifiche della

collaborazione: Dott. Andrea Pagliosa

E-mail: a.pagliosa@areu.lombardia.it

➤ Per l'Università:

Allegato 1

PROGRAMMA DI STUDIO E DI RICERCA

Analisi della dislocazione spaziale e spazio-temporale degli interventi extraospedalieri e definizione di criteri per monitorare e dimensionare la flotta dei mezzi di soccorso

Il presente progetto viene condotto in collaborazione fra AREU e il Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie d'Impresa dell'Università di Milano-Bicocca (DEMS).

Il progetto di ricerca si propone come obiettivo lo studio della dislocazione spaziale e spazio-temporale degli interventi extraospedalieri.

L'analisi sarà condotta tramite il ricorso ad opportuni modelli statistici che consentano di stimare la domanda di interventi sul territorio del Comune di Milano, in primis, con possibile estensione ad altri territori della Lombardia.

Sulla base dei risultati ottenuti si vogliono infine produrre delle indicazioni utili alla definizione della rete logistica territoriale, con particolare riferimento al dimensionamento e monitoraggio della flotta dei mezzi AREU.

Partecipano al progetto di ricerca per

Per AREU: Dott. Andrea Pagliosa; Dott. Gianluca Marconi

Per DEMS: il Prof. Riccardo Borgoni, Dott. Andrea Gilardi e Dott. Paolo Maranzano.

Ai fini della realizzazione del progetto, AREU fornirà dati idonei e aggiornati necessari all'analisi statistica e adeguate indicazioni sull'interpretazione degli stessi e dei risultati ottenuti. Il DEMS mette a disposizione del progetto i mezzi hardware e software necessari alle elaborazioni statistiche. I componenti del gruppo di ricerca afferenti al DEMS si impegnano a mettere a disposizione i risultati delle analisi conseguite sotto forma di documenti scientifici.